

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 7 aprile 2020 si sono incontrati in modalità di videoconferenza

la società Belron Italia S.p.A., rappresentata dalla procuratrice speciale Dott.ssa Sandra De Santis, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito, anche la "Società")

e

I rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, della Fisascat-CISL e della UILTucS - UIL, rispettivamente in persona dei Sig.ri Federico Antonelli, Marco Demurtas e Paolo Proietti (qui di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

in data 7 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 con decorrenza dal 23 marzo 2020 per la sede legale di Milano, Via Caldera, 21 e le unità locali indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito, il "Verbale").

Ciò premesso, le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale convengono quanto segue:

- 1) in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile a concedere ad ogni collaboratore che acceda alla CIGD, che ne faccia richiesta, un prestito a tasso 0 di importo simile al trattamento di cassa a carico dell'Inps. Il prestito verrà restituito dal collaboratore in n. 3 (tre) rate mensili con trattenute da effettuarsi nei mesi da giugno ad agosto 2020; le spettanze di fine rapporto del collaboratore saranno poste a garanzia del prestito, fino a sua concorrenza;
- 2) la Società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa;
- 3) con riferimento al punto 4. del Verbale, le Parti convengono che la rotazione, ferme restando le modalità previste nel suddetto punto 4., potrà essere effettuata anche su più unità presenti nell'ambito della medesima area metropolitana;
- 4) la Società continuerà a dare attuazione - come fatto fino ad ora - a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, espressamente aderendo all'accordo quadro siglato in data 26 marzo 2020 tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per l'applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020";
- 5) le Parti convengono di incontrarsi entro la fine del mese di aprile 2020 per un esame complessivo della situazione.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.

